



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

N. 65

ORIGINALE di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER PRESENTARE CONTRORICORSO A SEGUITO PROPOSIZIONE DI RICORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 7334/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA SICILIA.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle ore **12:03** e seguenti in seguito ad invito di convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica, mediante collegamento al servizio di videoconferenza, per urgenti adempimenti necessari alla funzionalità dell'Ente, in linea con quanto disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30.03.2022, avente ad oggetto "**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DELLA GIUNTA COMUNALE**", nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

La seduta, in esecuzione dei criteri fissati con la sopra citata deliberazione, si intende, convenzionalmente, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta avviene in modalità mista ovvero in parte in presenza e in parte mediante collegamento da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Whats App e segnatamente come segue:

	COMPONENTI		PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE	COLLEGATO DA REMOTO	ASSENTE
1.	AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO	SINDACO PRESIDENTE	X		
2.	BILLA GIUSEPPE	ASSESSORE	X		
3.	RIPARARE VINCENZO	ASSESSORE		X	
4.	CARNEVALE ELENA MARIA	ASSESSORE		X	
5.	CALABRÒ MARCO-ANTONIO	ASSESSORE		X	

ne risultano presenti n. **05** e assenti n. //;

Presiede l' **AVV. GUGLIOTTA SEBASTIANO**, nella qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA**, collegata da remoto;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, e accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, dichiara aperta la seduta e dà lettura della proposta.

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, sotto la propria responsabilità, attesta che:

- 1) I componenti dell'Organo esecutivo, non presenti presso la sede comunale, sono stati contattati, in modalità video-conferenza, mediante utilizzo dell'applicazione WhatsApp;
- 2) Hanno partecipato alla seduta in video conferenza mediante l'applicazione WhatsApp i componenti della Giunta sopra indicati (**RIPARARE VINCENZO, CARNEVALE ELENA MARIA, CALABRÒ MARCO-ANTONIO**);
- 3) E' stato garantito il quorum minimo necessario all'approvazione degli atti come da Statuto;
- 4) E' stata data lettura integrale degli atti in approvazione.

A questo punto, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 53 della L. n.142/1990, come recepito con L.R. n.48/1991 e come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e n.30/2000;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e con le forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"INCARICO LEGALE PER PRESENTARE CONTRORICORSO A SEGUITO PROPOSIZIONE DI RICORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 7334/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA SICILIA"**, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

INOLTRE, con separata votazione unanime espressa in modalità mista ovvero in parte in presenza e in parte in video – conferenza

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.

REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO	INCARICO LEGALE PER PRESENTARE CONTRORICORSO A SEGUITO PROPOSIZIONE DI RICORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 7334/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA SICILIA.
---------	---

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE	
<hr/>	
Data 14.04.2026	 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria) <i>Giuseppa Maria Pirri</i>
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE	
<hr/>	
Data 14.04.2026	 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (Dott.ssa Briguglio Antonietta) <i>Antonietta Briguglio</i>
Codice <u>04-12-1-03-0299.999</u> <input checked="" type="radio"/> Cap. <u>138</u> <input type="radio"/> Comp. <input type="radio"/> Res. Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che <i>0 8.150,76 mil. prof. 33/26</i> testualmente recita: - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione di relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione tutto è nullo di diritto. ATTESTA, come dal prospetto allegato, la copertura finanziaria della complessiva spesa di £. _____ DATA, _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  <i>[Signature]</i>	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER PRESENTARE CONTRORICORSO A SEGUITO PROPOSIZIONE DI RICORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 7334/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA SICILIA.

II SINDACO

PREMESSO:

CHE a seguito dell'adesione alla convenzione del "Bacino Jonico- Peloritano", di cui il Comune di Fiumedinisi è l'Ente Capofila, il Comune di Pagliara, con D.D.G. N. 489 del 02.07.2014 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia, ha ottenuto un contributo a seguito della partecipazione al Bando PO FESR 2007/2013 – Obiettivo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1. – Progetto di "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi";

CHE il Comune di Fiumedinisi, Ente capofila, in data 28.02.2011 ha stipulato contratto di servizio rep. n. 1686 con la Fin Consorzio (concessionario) P.I.: 07990311008 per la realizzazione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano in tutti i Comuni facenti parte del Bacino suindicato;

CHE l'Agenzia delle Entrate di Messina ha trasmesso l'invito a comparire presso la stessa, assunto al protocollo dell'Ente al n. 3486 del 10 luglio 2020, relativamente all'avviso di accertamento n. TYXI1B700375/2020 al fine di fornire chiarimenti in sede a seguito dell'attività di verifica nei confronti della Fin Consorzio, dalla quale è emerso l'emissione nei confronti del Comune di Pagliara, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 17/Ter del D.P.R. 633/72, delle seguenti note di debito:

1) nota di debito n. 15 del 06.03.2016;

2) nota di debito n. 5 del 05.03.2016;

CHE con deliberazione di G.C. n. 76 del 23.07.2020 è stato dato incarico all'Avv. Gianfilippo Ceccio per comparire dinanzi all'Agenzia delle Entrate di Messina;

CHE con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 5035 del 05.10.2020 la succitata Agenzia ha comunicato di aver accolto parzialmente la memoria difensiva riguardo il contraddittorio riferito all'avviso di accertamento n. TYXI1B700375/2020;

CHE con avviso di accertamento n. TYX06700790/2020, assunto al protocollo dell'Ente al n. 6078 del 27.11.2020, l'Agenzia delle Entrate formulava all'Ente una proposta di adesione per il pagamento di quanto dovuto oltre interessi maturati al 31.12.2020, per un importo complessivo pari ad € 408.240,86;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 193 del 29.12.2020, con la quale è stato incaricato per proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Messina per l'annullamento del summenzionato avviso di accertamento, l'Avv. Ceccio Gianfilippo con studio in Messina, Via Giordano Bruno n. 106;

VISTA la nota assunta al prot. dell'Ente al n. 5734 del 09.11.2022 con la quale il suddetto professionista comunicava che con sentenza n. 944/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva accolto il ricorso e compensato le spese e, che in data 28.09.2022 l'Agenzia delle Entrate di Messina ha notificato atto di appello;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 140 del 24.11.2022 con cui veniva individuato l'Avv.

Gianfilippo Ceccio con studio in Messina, Via Giordano Bruno n. 106, C.F.: CCCGFL69L12G234V, quale legale cui conferire incarico per presentare atto di controappello ed eventuale appello incidentale a seguito proposizione di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate di Messina contro sentenza n. 944/2022 emessa dalla Commissione Tributaria di Messina ed al contempo venivano assegnate al Responsabile dell'Area Amministrativa le risorse necessarie;

VISTA la nota dell'Avv. Gianfilippo Ceccio acquisita al prot. dell'Ente al n. 6518 del 04.11.2025, con la quale veniva trasmessa la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria n. 7334/2025;

VISTA la nota dell'Avv. Gianfilippo Ceccio acquisita al prot. dell'Ente al n. 1787 del 19.03.2026, con la quale il professionista comunicava che l'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate ha notificato ricorso in Cassazione, avverso la sentenza n. 7334/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con la quale veniva parzialmente confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX06700790/2020 in materia di IVA per l'anno di imposta 2016;

RITENUTO necessario, per quanto sopra, provvedere ad incaricare legale di fiducia, affinché possa proporre controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

DATO ATTO che l'Avv. Gianfilippo Ceccio, nella summenzionata nota, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi per un importo lordo complessivo pari ad € 7.152,76;

VISTI:

- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che stabilisce, al 1° comma che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”* e al 3° comma che *“Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151”*;
- il Decreto del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025) del Ministero dell'Interno, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026, solitamente fissato al 31 dicembre, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2026, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali della Regione Calabria e della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana è ulteriormente differito al 31 marzo 2026;

CONSIDERATO che l'ultimo bilancio approvato dall'Ente è il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 e che pertanto la gestione finanziaria si svolge, in gestione provvisoria;

VISTO l'art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 163, 2° comma, terzo periodo, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che *“nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, ... **ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”**;*

RILEVATO che l'incarico legale di cui al presente atto si rende necessario ed urgente, in quanto finalizzato alla costituzione in giudizio dell'Ente mediante proposizione di controricorso innanzi alla

Suprema Corte di Cassazione, a seguito di impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate;

EVIDENZIATO che la mancata costituzione in giudizio entro i termini di legge determinerebbe la decadenza dalla possibilità di difesa, con conseguente rischio concreto di soccombenza e di produzione di un danno patrimoniale certo e grave per l'Ente, avuto riguardo all'elevato valore della controversia;

DATO ATTO, pertanto, che la spesa derivante dal conferimento dell'incarico legale:

- non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- riveste carattere obbligatorio ed indifferibile;
- è strettamente necessaria ad evitare un pregiudizio economico rilevante per l'Ente;

RITENUTO, conseguentemente, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione dell'impegno di spesa in gestione provvisoria;

ATTESO CHE alla conseguenziale spesa si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 138 del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2026, dandosi atto che trattandosi di spesa necessaria scaturente da incarico di patrocinio legale il cui conferimento non può essere procrastinato giacchè, diversamente, potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in merito all'adozione del presente atto;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il regolamento di contabilità armonizzata;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti

SI PROPONE

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare controricorso a seguito proposizione di ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate di Messina innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza n. 7334/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia;

2) DI INCARICARE della rappresentanza in giudizio l'Avv. Gianfilippo Ceccio con studio in Messina, Via Giordano Bruno n. 106, direttamente interpellato, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi per un importo lordo complessivo pari ad € 7.152,76;

3) DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico di patrocinio legale e di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, allegato alla presente delibera e di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per la sottoscrizione dello stesso, congiuntamente con il predetto legale;

4) DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica pari ad € 7.152,76 per l'incarico de quo, dando atto che alla conseguenziale spesa, non frazionabile in dodicesimi, si farà fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 138 del bilancio di 2025-2027, esercizio finanziario 2026;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato;


6) DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere a tutti gli

adempimenti consequenziali, a seguito dell'adozione della presente proposta;

7) **DI DARE ATTO** che la presente Delibera, a norma dell'art. 7 della Legge n.142/90 venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Pagliara;

8) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 2/2016 e dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Pagliara, li 14.04.2026



AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

**"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS 39/93"**



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203

www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 00414810838

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INCARICO LEGALE

L'anno **DUEMILASEI**, il giorno _____ del mese di _____, presso la **Residenza comunale**

TRA:

Il Comune di Pagliara, codice fiscale n.00414810838, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, domiciliata per la carica presso il Municipio, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Pagliara (Me), ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e della Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2026, con la quale è stata attribuita la Responsabilità dell'Ufficio e del Servizio

E

l'Avv. Ceccio Gianfilippo con studio in Messina, Via Giordano Bruno n. 106;

PREMESSO

CHE con la deliberazione della G.C. n. 193 del 29.12.2020 è stato incaricato per proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Messina per l'annullamento del summenzionato avviso di accertamento, n. TYX06700790/2020, l'Avv. Ceccio Gianfilippo con studio in Messina, Via Giordano Bruno n. 106;

CHE con nota assunta al prot. dell'Ente al n. 5734 del 09.11.2022 il suddetto professionista comunicava che con sentenza n. 944/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva accolto il ricorso e compensato le spese e, che in data 28.09.2022 l'Agenzia delle Entrate di Messina ha notificato atto di appello;

CHE con deliberazione di G.C. n° 140 del 24.11.2022 è stato incaricato per presentare atto di controappello ed eventuale appello incidentale a seguito proposizione di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate di Messina contro sentenza n. 944/2022 emessa dalla Commissione Tributaria di Messina,

CHE con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 6518 del 04.11.2025, il legale trasmetteva la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria n. 7334/2025;

CHE con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 1787 del 19.03.2026, il professionista comunicava che l'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato ricorso in Cassazione, avverso la sentenza n. 7334/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con la quale veniva parzialmente confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX06700790/2020 in materia di IVA per l'anno di imposta 2016;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si procedeva all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico per presentare controricorso a seguito proposizione di ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate di Messina innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza n. 7334/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia;

CHE, con la medesima delibera è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, stabilito l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato;

➤ **CHE** si è altresì provveduto a prenotare la spesa relativa all'importo che a titolo di compenso professionale dovrà essere corrisposta al legale, demandando al Responsabile Area Servizi Finanziari tutti gli adempimenti conseguenti e necessari al conferimento di detto incarico.

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la controversia di cui in premessa.
2. L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, sulla base del presente disciplinare.
3. Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione, un importo lordo complessivo pari ad € 7.152,76.
4. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
5. Il legale si impegna:
 - a. A relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - b. Ad inviare al Responsabile dell'Area Amministrativa, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse del Comune.

c. A predisporre un eventuale atto di transazione, se consigliato dallo stesso legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

d. A comunicare per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

6. Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

7. L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o che non ha avuto negli ultimi due anni, vertenze contro il Comune a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

8. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei

riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

10. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata;

11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

12. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali

15. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in egual misura.

***** ** **

Pagliara, li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Pagliara

Il Responsabile Area amministrativa

DOTT.SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA

Il Professionista

AVV. CECCIO GIANFILIPPO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3,5, 6,7,8, 10.

Per il Comune di Pagliara

Il Responsabile Area amministrativa

DOTT.SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA

Il Professionista

AVV. CECCIO GIANFILIPPO


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

f.to AVV. GUGLIOTTA Sebastiano

L'Assessore Anziano

f.to RIPARARE VINCENZO



Il Segretario Comunale

**f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa
Maria**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____ al _____


Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Pagliara, 14.04.2026




Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSII DELL'ART. 12, COMMA 2 DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44 E S.M.I.

Pagliara, 14.04.2026



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa PIRRI Giuseppa Maria